

QUESITO 1

L'avviso pubblico indica che in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti gli stessi debbano prevedere la presenza di un giovane professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni; a tale riguardo si richiede se tale requisito può ritenersi espletato, come specificato nella DELIBERA N. 1178 DEL 19 dicembre 2018 emessa dall'ANAC (di cui si allega copia), mediante un mero rapporto di collaborazione con il suddetto soggetto senza che questi faccia effettivamente parte del RTP.

RISPOSTA 1

In riferimento al vostro quesito si chiarisce che nell'avviso non è specificata la presenza di un giovane professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni nell'raggruppamento temporaneo. Pertanto, come enunciato dall'art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 si richiede che in caso di *"I raggruppamenti temporanei..... [debbono] prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista"* .. e che la scrivente stazione appaltante condivide in pieno quanto espresso in DELIBERA N. 1178 DEL 19 dicembre 2018 emessa dall'ANAC in cui il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo

QUESITO 2

con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:

- se vi sia un termine entro il quale debba essere presentata la candidatura per la procedura in oggetto;
- per quanto riguarda i requisiti di capacità economico e finanziaria, se sia previsto un fatturato minimo;
- se esista un modello di dichiarazione circa il possesso dei requisiti speciali richiesti dall'avviso in oggetto o se lo si debba redigere autonomamente.

RISPOSTA 2

In relazione alla vostra richieste si specifica che :

1. non c'è un termine ultimo, ma che AdF appena ha necessità di indire gara tra professionisti rispondenti alle qualifiche richieste nel avviso, attingerà alla nuova categoria generata dall'avviso;
2. per i requisiti di capacità economica e finanziaria, il professionista deve avere eseguito almeno (requisito minimo) servizi di progettazione, di direzione lavori e CSE per gli importi e categorie elencate nei punti 2 e 3 del paragrafo *"requisiti economici....."pag. 9-10* dell'avviso. Si intende precisare che il professionista deve aver svolto nel decennio precedente tutte le attività elencate nei due punti. Non è richiesto, quale requisito, un fatturato minimo, ma è richiesta una dichiarazione come al punto 1 del paragrafo *"requisiti economici" pag. 9*
3. non esiste un modello prestampato per le dichiarazioni dei requisiti

QUESITO 3

In riferimento alla procedura di gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti:

1)

Si chiede conferma se il requisito di cui alla categoria Impianti ID opere IB.06 del D.M. 17.06.2016, possa ritenersi correttamente soddisfatto tramite il possesso di requisiti in categoria Impianti ID opere IA.01, trattandosi nello specifico di categoria impiegata per identificare i servizi tecnici relativi agli impianti di fognatura domestica o industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto e quindi compatibile con l'intervento della presente procedura di gara. *Si specifica altresì che il grado di complessità della IA.01 è pari a 0,75 e quindi superiore a quello previsto dalla IB.06, potendo trovare così applicazione l'art. 8 comma 1, del D.M. 17.06.2016.*

Si osserva al riguardo che gli incarichi relativi a servizi di ingegneria relativi ad impianti di depurazione antecedenti all'entrata in vigore del DL Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143 (e al successivo DM Tariffe giugno 2016) venivano classificati in classe e categoria IIIa "opere relative al trattamento delle acque di rifiuto" (Legge 143 del 1949).

Alle attività individuate nella categoria Id. IB.06 (ex D.M. 17.06.2016), corrispondente alla categoria Iib di cui all'art. 14 della previgente T.P., di cui alla legge n. 143/1949, corrisponde la seguente declaratoria: *"Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie..."*;

Tra le prestazioni oggetto della presente procedura sono compresi interventi riguardanti impianti di depurazione delle acque reflue, individuati ex legge n. 143/1949 nella categoria IIIa, corrispondente alla seguente declaratoria: *"Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto..."*;

Si consideri inoltre che le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973/2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138/2018), ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione, e alla relativa comparazione tra le tariffe vigenti e pregresse, richiedono alle stazioni appaltanti di evitare interpretazione eccessivamente formale e che pertanto, in caso di incertezze nella comparazione, deve prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione svolta

2)

Si chiede inoltre conferma se il requisito di cui alla categoria Impianti ID opere IA.03 del D.M. 17.06.2016, possa ritenersi correttamente soddisfatto tramite il possesso di requisiti in categoria Impianti ID opere IA.04, trattandosi nello specifico di categoria impiegata per identificare i servizi tecnici relativi agli impianti elettrici in genere a corredo di edifici e costruzioni complessi, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica – singole apparecchiature per laboratori ed impianti pilota di tipo complesso. *Si specifica infine che il grado di complessità della IA.04 è pari a 1,30 e quindi superiore a quello previsto dalla IA.03, potendo trovare così applicazione l'art. 8 comma 1, del D.M. 17.06.2016.*

RISPOSTA 3

in riferimento ai vostri quesiti si chiarisce che

1. il requisito di cui alla categoria Impianti ID opere IB.06 riportati nei punti 2 e 3 del paragrafo "requisiti economici....." pag. 9-10 dell'avviso si intendono soddisfatto tramite il possesso di requisiti in categoria Impianti ID opere IA.01 (con grado di complessità superiore) in forza della motivazione che gli incarichi relativi a servizi di ingegneria per la costruzione di impianti di depurazione possono ricadere anche nella declaratoria ID opere IA.01 e corrispettiva III/a per incarichi espletanti antecedentemente il DM 17.06.2016.

2. i requisiti di cui alla categoria Impianti ID opere IA.03 riportati nei punti 2 e 3 del paragrafo “requisiti economici.....” pag. 9-10 dell’avviso si intendono soddisfatto tramite il possesso di requisiti in categoria Impianti ID opere IA.04

QUESITO 4

con la presente, chiedo cortesemente dei chiarimenti in merito alla manifestazione d’interesse in oggetto. Si chiede gentilmente:

- se è possibile partecipare possedendo tra i requisiti tecnici richiesti quelli relativi alla progettazione di cui al punto 2 pag. dell’avviso pubblico, al fine di essere eventualmente invitati solo per incarichi di progettazione e non direzione lavori;
- se la figura del geologo e dell’architetto siano professionisti da indicare già in questa fase (mediante RTI) oppure se è possibile costituirlo successivamente in caso d’invito;
- il termine di presentazione della manifestazione d’interesse, in quanto non è stato possibile individuarlo dall’avviso pubblico.

RISPOSTA 4

In riferimento alla vostri quesiti , si chiarisce che

- La maggior parte degli incarichi che seguiranno il presente avviso di manifestazione di interesse saranno incarichi complessivi di progettazione e di direzione lavori;
- Tutte le figure richieste dovranno essere indicate in questa fase, mentre la costituzione dell’ATI dovrà essere formalizzata in seguito e comunque prima della firma del contratto
- non c’è un termine ultimo, ma che AdF appena ha necessità di indire gara tra professioni rispondenti alle qualifiche richieste nel avviso, attingerà alla nuova categoria generata dall’avviso;